

Publicato il 11/04/2018

**N. 03983/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00722/2008 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2008, proposto da:

Maravalli Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Barresi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Manna in Roma, via Paolo Emilio, 34;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Salvatore Paola, Lombardo Giancarlo, Lanza Luigia, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 25 ottobre 2007 a firma del Direttore del Personale del Ministero dell'Interno, e della allegata graduatoria, notificati al ricorrente in data 5.11.2007;

del decreto del 31.10.2007 a firma del Direttore del Personale del Ministero dell'Interno;

del decreto del 23.11.2007 a firma del Direttore del Personale del Ministero dell'Interno e allegata graduatoria, notificati il 27.11.2007;

della nota del Ministero dell'Interno del 27.11.2007, notificata nella stessa data;

del bando del Ministero dell'Interno – Dipartimento politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, a mezzo del decreto del 27.4.2007 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale – Suppl.to Straordinario n.1/18 del 14.5.2007, nella parte in cui, eventualmente, si ritenga che non preveda la riserva di cui all'art. 11, d.p.r. n. 339/1982;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2008 e depositato il successivo 24 gennaio, il sig. Massimo Maravalli ha impugnato il decreto del 23 novembre 2007 di approvazione della graduatoria della procedura di selezione per n. 13 posti nel profilo professionale di collaboratore informatico, C1, indetta con decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2007, unitamente al suddetto decreto di indizione e agli altri atti come in epigrafe specificati.

2. Il ricorrente espone di essere transitato nel 1994 dal ruolo degli agenti della Polizia di Stato ai ruoli civili del Ministero dell'Interno “*conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza*”, ai sensi del d.P.R. n. 399/82.

Nel 2007 partecipava, dunque, alla procedura concorsuale per l'avanzamento di carriera indetta dal Ministero, oggetto di causa, al fine di ottenere il passaggio alla qualifica superiore, nella specie, per la copertura di n. 13 posti nel profilo professionale di collaboratore informatico, appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1.

Con decreto del 25 ottobre 2007, e con i successivi decreti di rettifica, veniva approvata la graduatoria provvisoria del concorso nella quale il ricorrente, pur riconosciuto idoneo con il massimo dei voti, a cagione di superiori altrui titoli di preferenza, veniva considerato non vincitore.

In risposta all'istanza di riesame del ricorrente che lamentava il mancato rispetto dei diritti riconosciuti dal d.p.r. n. 339/1982, l'amministrazione rispondeva con nota del 27 novembre 2007, nella quale precisava che la formazione della graduatoria era stata effettuata sulla base dei criteri di anzianità e in conformità con il C.C.N.L.

In data 23 novembre 2017 veniva, infine, approvata la graduatoria definitiva.

3. Secondo parte ricorrente l'amministrazione avrebbe errato per non aver riconosciuto al sig. Maravalli né la preferenza derivante dall'anzianità maturata nel precedente ruolo di P.S., né il diritto di progressione di carriera previsto, in favore degli agenti di P.S. transitati ad altra amministrazione, dall'art.11, d.p.r. n. 339/1982.

Il ricorso è, quindi, affidato ad un unico motivo di diritto con cui si deduce la violazione del principio di buon andamento; violazione dell'art. 97 cost.; violazione degli artt. 10 e 11, d.p.r. n. 339/1982; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo, innanzitutto la tardività del ricorso per non essere state immediatamente impugnate le clausole del bando che stabiliscono i criteri per la valutazione dell'anzianità, contestando, nel merito la fondatezza del gravame.

5. All'esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2008, con ordinanza cautelare n. 836/2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione.

L'eccezione è priva di pregio.

L'amministrazione sostiene che i motivi di ricorso atterrebbero ai profili di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria finale.

I motivi di doglianza del ricorrente, tuttavia, non si appuntano sui criteri di selezione stabiliti dalla *lex specialis*, quanto, piuttosto, sulla mancata applicazione, in suo favore, della riserva soprannumeraria e sulla mancata valutazione della pregressa anzianità di servizio, di cui alle norme del d.p.r. n. 339/1982.

L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il sig. Maravalli, collocatosi utilmente nella graduatoria della procedura concorsuale *de qua*, per aver conseguito la relativa idoneità, risultava, al termine della valutazione dei criteri di cui all'art. 5 del bando, da applicare in caso di parità di punteggio tra i candidati, al 256° posto della graduatoria finale.

Egli lamenta, sostanzialmente, l'illegittimità della gravata graduatoria finale in quanto l'amministrazione:

a) non avrebbe lui computato la superiore anzianità di servizio da riconoscere ai sensi dell'art. 10, d.p.r. n. 339/1982, che al comma 2 stabilisce in particolare che:

*“Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita*

*al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita”;*

b) non avrebbe applicato l'art. 11, d.p.r. n. 339/1982 che, in combinato disposto con l'art. 2, d.p.r. n. 551/1981, statuisce il diritto per il personale transitato dalla Polizia di Stato ad altra amministrazione, nelle successive progressioni di carriera, di accedere “in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.”

2.1. Quanto alla prima censura, la resistente amministrazione ha osservato che il sig. Maravalli è transitato nei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno nel 1994, pertanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione alla procedura di cui in causa (13 giugno 2007) egli aveva già maturato, nell'ambito della stessa amministrazione dell'interno, l'anzianità superiore a nove anni nel profilo professionale B1, come richiesto dall'art. 2, comma 2, lett. b, del bando di gara, ai fini dell'ammissione alla procedura.

L'anzianità pregressa, maturata in qualità di agente di p.s., non può invece essere valutata positivamente poiché ai sensi dell'art. 4 delle note esplicative della lex specialis è stato espressamente stabilito che “*ai fini del computo dell'anzianità valgono solo i periodi di ruolo prestati in amministrazioni rientranti nel comparto Ministeri*”.

Il motivo non appare, dunque, meritevole di accoglimento.

2.2. Il ricorso, invece, deve essere accolto con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 11 d.p.r. n. 339/1982 letto in combinato disposto con l'art. 2, d.p.r. n. 551/1981.

L'art. 11, d.p.r. n. 339/1982, regolante il “*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*” statuisce che “*Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli*

*precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551”.*

L'art. 2, d.p.r. n. 551/1981, a sua volta, stabilisce che “*L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.*

*Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.*

*Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità”.*

Non può sussistere alcun dubbio, a giudizio del collegio, che le norme sopra richiamate fondino una vera e propria riserva “in soprannumero” *ex lege* per il personale della p.s. transitato nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, in virtù della quale una quantità proporzionale dei posti banditi nelle procedure di riqualificazione dalle amministrazioni riceventi deve essere riservata al personale di p.s. transitato ai sensi del d.p.r. n. 339/1982.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo, infatti, di chiarire che:

*“l'art. 11 del d.p.r. n. 339/1982 è norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione.*

*La sua estensione a fattispecie non regolate è quindi preclusa.*

*Il testo del d.p.r. n. 339/1982 si riferisce esplicitamente in tutti gli articoli sia al personale trasferito in corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato sia a quello trasferito ad altre amministrazioni dello Stato.*

*L'unica eccezione è rappresentata proprio dall'art. 11 che menziona esclusivamente il personale “trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti con l'evidente intento di non determinare l'applicazione della norma al personale trasferito in altri ruoli della Polizia di Stato.*

*Il legislatore ha inteso, nella sua discrezionalità, differenziare la posizione di chi veniva trasferito in altri ruoli nell'ambito della Polizia di Stato da chi veniva trasferito ad altre amministrazioni.*

*La disparità di trattamento non sussiste poiché proprio nel caso di trasferimento in ruoli di altre amministrazioni, con le loro peculiarità ordinamentali, è necessario regolare la progressione in carriera e tutelare maggiormente coloro i quali sono già in servizio rispetto al soprannumerario.” (Cons. St., sez. VI, 7 novembre 2005, n. 6171).*

Trattasi, dunque, di norme di carattere eccezionale che, stante la loro natura, sono destinate a prevalere sia sulle norme di origine pattizia, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'amministrazione, sia sulle disposizioni di legge di carattere generale, dirette a trovare applicazione proprio con riguardo alle procedure di riqualificazione che, allo stato, regolano “il passaggio alla qualifica funzionale superiore”.

Conseguentemente, in virtù del disposto normativo di cui agli artt. 11, d.p.r. n. 339/1982 e 2, d.p.r. n. 551/1981, deve essere riconosciuto, rispetto alla procedura di riqualificazione di cui in causa, il diritto del ricorrente alla riserva di un posto in soprannumero.

3. In conclusione il ricorso, sulla base delle motivazioni esposte, deve essere accolto con conseguente annullamento della graduatoria finale della procedura di riqualificazione de qua nella parte in cui non è stato riservato, in soprannumero, un posto all'odierno ricorrente.

4. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua, ai sensi di cui in parte motiva, la graduatoria finale approvata con decreto del 23 novembre 2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

IL SEGRETARIO